###### stemma

**città DI VERCELLI**

**SETTORE CULTURA, SPORT, ED EVENTI**

### CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA PALESTRA BERTINETTI SITA IN VIA DEGLI ZUAVI S.N. – VERCELLI**

**(PERIODO DAL 20 AGOSTO 2015 AL 19 AGOSTO 2015)**

CIG **6333554619**

**INDICE**

**ART. 1 Oggetto e durata dell’affidamento**

**ART. 2 Caratteristiche del Palazzetto Bertinetti**

**ART. 3 Oneri a carico dell’affidatario**

**ART. 4 Modalità di pagamento**

**ART. 5 Personale**

**ART. 6 Sicurezza sul lavoro**

**ART. 7 Oneri a carico del Comune**

**ART. 8 Utenze**

**ART. 9 Cauzione**

**ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari**

**ART. 11 Risoluzione del contratto**

**ART. 12 Consegna e riconsegna degli impianti**

**ART. 13 Spese contrattuali**

**ART. 14 Foro competente**

**ART. 15 Norme di rinvio**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO**

Forma oggetto del presente Capitolato la fornitura, a regola d’arte, del servizio di somministrazione alimenti e bevande, custodia e pulizie presso il **Palazzetto Bertinetti**, sita in via Degli Zuavi s.n. a Vercelli nel periodo dal **20.08.2015 al 19.08.2016**, durante l’utilizzo della struttura da parte delle scuole e società sportive cittadine

**ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL PALAZZETTO BERTINETTI**

Il palazzetto Bertinetti ha le seguenti caratteristiche:

* Ingresso/Hall con spazio riservato ad allestimento Bar;
* Locale servizi pubblici maschi-femmine e disabili;
* Palestra con pavimento in parquet e riscaldamento a pavimento, dotata di attrezzature quali spalliere, pertiche, corde da arrampicata, struttura richiudibile per il gioco della pallacanestro, n. 6 pali e reti per gioco pallavolo, con possibilità di formare 1 campo da pallavolo orizzontale e n. 2 campi in verticale, struttura divisoria elettrica
	+ N. 1 spazio teatrino
* Gradinata con 250 posti a sedere;
* N. 1 Palestrina con pavimento in plastica
* Zona spogliatoi così composta:
	+ N. 1 spogliatoio maschile, con relativi servizi igienici, docce e panchine;
	+ N. 1 spogliatoio femminile, con relativi servizi igienici, docce e panchine;
	+ N. 2 spogliatoi arbitro, con relativi servizi igienici, docce e panchine;
	+ N. 1 locale infermeria, con relativi servizi igienici, e tavolo infermeria;
	+ N. 1 locale magazzino

**ARTICOLO 3 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Il soggetto affidatario sarà tenuto a:

* Allestire, ed attivare, mediante arredi adeguati, a norme con le vigenti disposizioni di legge, all’interno dell’impianto sportivo in questione, negli spazi ad esso dedicati, **entro trenta giorni** dalla data di inizio del servizio, un esercizio “bar” per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo b), con le restrizioni riferite agli alcolici previste nell’ambito degli impianti sportivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e ai sensi dell’art. 5 della L. 287/91, e in particolare:
* gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande “bar”;
* manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti/attrezzature ed arredi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, compresi i tavoli e le sedie;
* assunzione di titolarità delle licenze di pubblico esercizio, sanitarie in capo al concessionario del servizio;
* possedere l’attestato di idoneità alla somministrazione di alimenti e bevande (R.E.C.) di cui all’art. 5 della L.R. 29.12.2006 n. 38.
* provvedere all’assunzione delle spese interamente e senza eccezione alcuna, per la fornitura e posa di tutti i materiali, gli arredi, le attrezzature e quanto altro occorrente per l’assolvimento del servizio bar;
* provvedere. alla scadenza del contratto, alla rimozione delle attrezzature, in caso di mancato riaffidamento.
* rispettare tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria relative all'utilizzo dei locali per l’espletamento del servizio,
* non apportare modifiche strutturali, se non autorizzate, alle strutture;
* restituire, alla fine dell’affidamento del servizio, l’immobile in buono stato;
* garantire il servizio di custodia e controllo, per tutto il periodo di cui all’Art. 1, e per tutti gli eventi calendarizzati, che gli uffici competenti provvederanno a comunicare con congruo anticipo, con la precisazione che deve essere garantita l’apertura dell’impianto e dell’annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande indicativamente dalle 8.00 alle 24.00 di ogni giorno, comprese le festività, con la precisazione che, dal lunedì al venerdì, nel corso della mattinata e nel pomeriggio sino alle ore 17,30 ca., la struttura sarà utilizzata dalle scuole cittadine, mentre dalle 17,30 alle 24,00 la stessa sarà utilizzata dalle società sportive che ne faranno richiesta.;
* provvedere all’apertura, alla custodia ed alla chiusura dell’intero impianto in questione, in occasione delle attività che si svolgeranno nell’impianto stesso, nonché alla pulizia dell’impianto nei termini di seguito specificati, con la precisazione che il relativo materiale sarà a carico dell’affidatario e che il soggetto affidatario avrà l’obbligo di assistenza agli utilizzatori dell’impianto, relativamente all’utilizzo delle attrezzature:
* provvedere al servizio di pulizia, mediante l’utilizzo di materiali ritenuti idonei per qualità e quantità, in modo continuativo, con diligenza ed a perfetta regola d’arte, tale da assicurare costantemente un ottimo standard qualitativo degli ambienti, degli arredi, degli impianti sportivi e di quant’altro compreso nel servizio. In particolare il servizio deve garantire:

1) stato igienico - sanitario di tutti i locali;

2) conservazione delle superfici interessate al servizio di pulizia;

3) fornitura dei prodotti per il servizio di pulizia;

4) fornitura dei prodotti per uso sanitario (salviette monouso, saponi, carta igienica, ecc.).

Il servizio deve in ogni caso consistere nella perfetta pulizia dei locali, indipendentemente dalle condizioni in cui gli stessi si presentano all’inizio dell’affidamento, mediante ciclo di lavoro giornaliero, settimanale, quindicinale, mensile e semestrale. In particolare:

* + Pulizia giornaliera:
		- Spogliatoi con annessi servizi
		- Parquet del campo da gioco
		- Ingresso/Reception e corridoio atleti
		- Lavaggio ingresso/reception e corridoio atleti
	+ Pulizia 2 volte alla settimana:
		- Lavaggio parquet del campo da gioco con attrezzatura
	+ Pulizia post-evento sportivo:
		- Spogliatoi con annessi servizi
		- Parquet del campo da gioco
		- Ingresso/Reception e corridoio atleti
		- Servizi igienici pubblici
		- Gradinate
		- Infermeria
	+ Pulizia ogni 15 giorni:
		- Vetrate
		- Tutti gli altri locali (teatrino, palestrina, ecc)
* È fatto divieto all’affidatario di cedere o sub concedere a terzi in tutto o in parte ed anche in modo indiretto le attività previste dal presente capitolato ovvero l’uso totale o parziale dei locali che gli verranno consegnati per l’esercizio dei servizi oggetto del presente appalto
* L’affidatario dovrà svolgere un’ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all’interno dell’impianto, per un ottimale svolgimento dei compiti affidati,

**ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO**

Il Comune di Vercelli, a titolo di corrispettivo per l'espletamento dei servizi di cui al capitolato d’appalto, corrisponderà all'impresa, dietro rilascio di regolare fattura, le somme spettanti, relative all’utilizzo dell’impianto da parte delle scuole e per gli eventi sportivi che lo stesso Comune intenderà condividere con le società sportive vercellesi, sulla base del **costo orario riferito ad un unico operatore, risultante prezzo offerto in sede di gara.**

**Si precisa che l’importo totale non potrà in alcun modo superare il limite dell’importo complessivo di €. 47.540,98 (i.v.a. esclusa) per l’intero periodo di affidamento (20.08.2015-19.08.2016).**

Il pagamento avverrà in base ai termini di legge previsti e finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

**ARTICOLO 5 – PERSONALE**

L’affidatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta affidataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. L. vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La ditta affidataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore, relativi alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

**ARTICOLO 6 – SICUREZZA SUL LAVORO**

In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l’osservanza delle disposizioni tutte di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l’Affidatario è tenuto a trasmettere al Comune, nei termini previsti dalla normativa, copia del **D.V.R.,** - **Documento di Valutazione dei Rischi** nonché del **P.E.E. - Piano di Emergenza ed Evacuazione**, redatti ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.. Nel caso specifico, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di inizio del servizio.

Il concessionario, ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i., dovrà inoltre istituire ed organizzare il “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” che prevede:

* la nomina del R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
* la nomina del A.P.S. - Addetto Primo Soccorso;
* la nomina del A.A. – Addetto Antincendio
* la nomina del A.E. – Addetto alle Emergenze

Il concessionario, ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i., dovrà altresì dotare i propri dipendenti dei D.P.I. – Dispositivi di Protezione Individuale prescritti, oltre a garantire le attività di formazione ed informazione sui rischi specifici connessi.

Gravi e ripetute violazioni del suddetto piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**ARTICOLO 7 ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Resta a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature sportive.

**ARTICOLO 8 – UTENZE**

I costi per la fornitura delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento) saranno a carico del Comune.

**ARTICOLO 9 - CAUZIONE**

A garanzia dell’esatta osservanza di tutte le condizioni della presente convenzione, l’affidatario deve prestare la cauzione per un valore pari al 10% dell'importo del capitolato **(€ 4.754,09),** mediante una delle forme previste dalla legge.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

* dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
* dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo della gestione;
* del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione della gestione da parte dell’affidatario, ivi compreso il danno o esborsi vari che l’Amministrazione Comunale dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diverso affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’affidatario.

La cauzione s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra Comune e affidatario.

Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’ affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

**ARTICOLO 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

A sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 le ditte partecipanti assumono, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato previsto dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi derivanti dall’appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile.

In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

* gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Ditta aggiudicataria, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
* sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, dei servizi affidati;
* impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia efficienza dei servizi, o di personale non in possesso di adeguata professionalità;
* violazione degli orari di lavoro concordati.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare i servizi a terzi.

All’affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettuati, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, l'Amministrazione può recedere dal contratto anche se ha avuto inizio la prestazione dei servizi. In tal caso è dovuto alla Ditta il corrispettivo per i servizi eseguiti, il rimborso delle spese sostenute, proporzionalmente alla quantità di lavoro non ancora eseguito, nonché il risarcimento per il mancato guadagno.

Qualora la Ditta affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

**ART. 12 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

La Società affidataria dovrà prendersi cura del corretto uso del materiale da gioco, del fabbricato, delle attrezzature, delle dotazioni ed arredi accessori. Alla scadenza della presente, l'impianto e quanto sopra indicato dovrà essere consegnato al Comune perfettamente funzionante ed in normali condizioni d'uso.

Allo scopo, subito dopo la stipula della presente convenzione, il Settore Cultura, Sport ed Eventi procederà a redarre apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza dei beni mobili, anche una annotazione sulle condizioni edilizie della struttura.

Al termine dell’affidamento, l’impianto dovrà essere restituito con tutte le opere migliorative e nello stato d’uso della consegna.

**ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative al contratto, sua registrazione ed ogni altra inerente e conseguente, saranno a carico dell'affidatario.

**ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE**

Foro competente per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente capitolato, è esclusivamente quello di Vercelli.

###### ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizione di legge in materia.